

STATUTO

PHANTASIA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CEPRANO FR VIA VALLE
CIANTERRA 29

Numero REA: FR - 174552

Codice fiscale: 02742270602

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

	<u>Allegato "A" al n. 251.198 di rep. ed al n. 20.702 di racc.</u>	
	STATUTO	
	COOPERATIVA SOCIALE "PHANTASIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."	
	di tipo A e B	
	TITOLO I : COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI -	
	Art. 1 - COSTITUZIONE	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lette-	
	ra a) e b), della legge 381/91, è costituita una società coo-	
	perativa sociale a responsabilità limitata denominata: "Phan-	
	tasia Cooperativa Sociale a r.l. "di tipo misto A e B	
	Art. 2 - sede	
	La cooperativa ha sede in Ceprano.	
	Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statu-	
	to, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, suc-	
	cursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località	
	del territorio nazionale.	
	Art. 3 - durata	
	La società ha durata fino al 31.12.2060 ma potrà essere pro-	
	rogata anche prima della suddetta scadenza, o sciolta antici-	
	patamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà co-	
	munque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui pas-	
	sivi eventualmente contratti.	
	Art. 4 - scopo mutualistico	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro, e svolge la propria at-	
	tività senza fini di speculazione privata e intende far par-	

	tecipi tutti i soci dei benefici della mutualità ai sensi	
	del D.L.C.P.S. 14-12-1947 n. 1577, della Legge n. 59/1992,	
	della Legge n. 142 del 2001, della Legge 381/1991 impegnando-	
	si a concorrere al finanziamento e allo sviluppo delle coope-	
	rative ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/1991 e ss.mm.ii.	
	La Cooperativa si ispira ai principi ispiratori del movimen-	
	to cooperativo mondiale. Questi principi sono: la mutualità,	
	la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio	
	delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunita-	
	rio, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto	
	con lo stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, al	
	fine di curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo	
	sviluppo socio economico e culturale delle comunità, si pro-	
	pone di cooperare attivamente con altri enti cooperativi, al-	
	tre imprese, imprese sociali e organismi del terzo settore,	
	su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali an-	
	che mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità,	
	dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità	
	di solidarietà sociale, attuando in questo modo l'autogestio-	
	ne responsabile dell'impresa.	
	Il fine della cooperativa è il perseguimento dell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso uno scopo plurimo os-	
	sia:	

	A) attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed e-	
	ducativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91;	
	B) mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inse-	
	rimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli, di cui	
	alla lett. b) dell'art. 1 della legge 381/91.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in	
	forma associata, continuità di occupazione lavorativa e alle	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per	
	i soci lavoratori. La Cooperativa può svolgere la propria at-	
	tività anche con terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazio-	
	ne vigente, compreso il rapporto di associazione in parteci-	
	pazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento del-	
	lo scopo sociale.	
	Art. 5 - oggetto sociale	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	principalmente attraverso la gestione di servizi socio sani-	
	tari ed educativi e, più in generale, servizi alla persona,	

	nonché tramite attività produttive nelle quali realizzare	
	l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggia-	
	te, così considerate dall'art. 4 comma 1 della Legge	
	08-11-1991 n. 381/91, garantendo in ogni caso la separazione	
	della organizzazione e dell'amministrazione delle varie atti-	
	vità esercitate.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti	
	attività:	
	A) - Servizi cooperative tipo A:	
	attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo	
	uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n.	
	381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività	
	dei soci cooperatori, ponendosi come strumento di servizio	
	per la realizzazione di attività educative didattiche forma-	
	tive, culturali e specificatamente svolgendo le seguenti at-	
	tività:	
	a) Promuovere, progettare e gestire attività e servizi di	
	assistenza sociale, sanitaria ed educativa, in particolare	
	medica anche specialistica, terapeutica, infermieristica,	
	riabilitativa, domiciliare, di base scolastica, di aiuto per-	
	sonale, in favore di anziani, adulti, minori, giovani, adole-	
	scenti e pre-adolescenti, disabili e di chiunque altro abbia	
	bisogno di ausilio e di cure di qualsiasi tipo;	
	b) gestire servizi domiciliari integrati di assistenza so-	

	ziale, infermieristica e sanitaria, di sostegno e animazio-	
	ne, effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la	
	scuola e altre strutture di accoglienza messe a disposizione	
	da enti pubblici e privati e di appoggio alle famiglie di	
	handicappati per prevenirne l'istituzionalizzazione, favoren-	
	done la prevenzione, la diagnosi precoce, la riabilitazione	
	e l'integrazione scolastica e sociale;	
	c) operare nel campo dell'educazione, rieducazione, e so-	
	cializzazione dell'infanzia, in specie quella disadattata,	
	affetta di disturbi comportamentali, portatrice di handicap	
	psichici e fisici nonché di quelle con problemi di affetti-	
	vità familiare;	
	d) gestire ed operare nei servizi sociali, pedagogici ed	
	educativi in favore di bambini, adolescenti e giovani volti	
	all'istruzione, alla formazione ed alla prevenzione del disa-	
	dattamento e della criminalità minorile, anche mediante la	
	gestione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento	
	ed al sostegno di bambini, pre-adolescenti, adolescenti e	
	giovani in difficoltà;	
	e) gestire assistenza sanitaria aventi scopi e finalità	
	di prevenzione, informazione, diagnosi, cura intensiva, tera-	
	pia, abilitazione e riabilitazione, attraverso l'opera di me-	
	dici generici e specialistici, psicologi, infermieri, terapi-	
	sti e personale parasanitario;	
	f) gestire l'assistenza di base, materiale o specialisti-	

	ca per gli alunni e gli studenti diversamente abili, in asi-	
	li nido e scuole di ogni ordine e grado finalizzati alla in-	
	tegrazione scolastica e sociale delle persone, gestire servi-	
	zi nel campo dell'educazione, della rieducazione e della so-	
	cializzazione dell'infanzia, in specie quella disadattata,	
	affetta da disturbi comportamentali, portatrice di handicap	
	psichici e fisici nonché di quelle con problemi di affetti-	
	vità familiare;	
	g) gestire servizi di emergenza e pronto intervento assi-	
	stenziale, con lo scopo di assicurare tempestivamente presta-	
	zioni socio-assistenziali a persone che per situazioni con-	
	tingenti, personali o familiari, siano sprovviste dei mezzi	
	necessari al soddisfacimento dei propri bisogni primari;	
	h) gestire interventi a tutela dei minori con esigenze di	
	particolare protezione , come ad esempio: la promozione e	
	l'attuazione dell'affidamento familiare, tramite il reperi-	
	mento e la realizzazione dell'affidamento familiare, o anche	
	il reperimento di famiglie o persone disponibili all'affida-	
	mento, quindi la loro selezione e preparazione, la vigilanza	
	sull'affido e il mantenimento dei rapporti con l'autorità	
	giudiziaria competente ma anche la consulenza ed il sostegno	
	psicologico al minore, alla famiglia di origine ed alla fami-	
	glia affidataria; l'organizzazione degli interventi, sia di	
	prevenzione che di assistenza, riguardanti la sfera del mino-	
	re ove esistono implicazioni inerenti la magistratura minori-	

	le;	
	i) gestire servizi socio sanitari per persone anziane,	
	portatori di handicap, minori, soggetti affetti da disagio	
	psichico, fisico, attraverso la gestione di case di riposo,	
	di cura, centri diurni e di accoglienza;	
	j) gestione di servizi per l'immigrazione, l'accoglienza,	
	la tutela dei migranti, richiedenti e titolari della prote-	
	zione internazionale;	
	k) fornire servizi educativi attraverso attività di consu-	
	lenza per la promozione sociale, educativa, ad enti, scuole,	
	aziende, strutture socio sanitarie;	
	l) organizzare e gestire: scuole, asili, centri ricreati-	
	vi, culturali;	
	m) fornire consulenze psico pedagogiche, attività di soste-	
	gno alle famiglie;	
	n) gestire attività di formazione e aggiornamento per perso-	
	nale, volontari, educatori, catechisti, animatori della pa-	
	storale giovanile;	
	o) gestire progetti educativi per minori, attività di do-	
	po-scuola, animazione, laboratori di attività creative e lu-	
	diche;	
	p) sviluppare e promuovere attraverso la realizzazione edito-	
	riale di libri, video, sussidi.	
	La Cooperativa potrà, inoltre svolgere, qualsiasi altra atti-	
	ività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché com-	

	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di na-	
	tura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria ne-	
	cessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e,	
	comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai	
	medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola identificazione e-	
	semplificativa:	
	a) Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazio-	
	ni private ed altre;	
	b) Istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine,	
	impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle atti-	
	vità sociali;	
	c) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsia-	
	si forma, in società di capitali comunque costituite, specie	
	se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'atti-	
	vità sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi altra at-	
	tività;	
	d) Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi e-	
	conomici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diret-	
	ti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo e age-	
	volarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito nel	
	rispetto del D. Lgs n.385/1993, e della circolare C.I.R.C.	
	del 3 marzo 1994;	
	e) Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qual-	
	siasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui	
	la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassa-	

	tivo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;	
	f) Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualisti-	
	che, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia	
	con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad	
	Organismi ed Enti idonei.	
	g) Stipulare convenzioni con Enti pubblici.	
	B) - Servizi cooperative tipo B:	
	- progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e	
	straordinaria di spazi verdi, parchi, giardini, impianti	
	sportivi, ecc.; - produzione e commercio all'ingrosso e al	
	minuto di fiori, piante, materiali di concime e simili; - ge-	
	stione di aziende agricole, di floricoltura e di allevamen-	
	to, con coltivazione frutta, ortaggi, piante, erbe officina-	
	li, serre, vivai e allevamento di animali di ogni tipo. Pro-	
	duzione e vendita di prodotti nel settore agroalimentare e	
	settore lattiero-caseario; - facchinaggio, traslochi, tra-	
	sporto materiali; - lavori di assemblaggio di materiali vari	
	e di prodotti e semilavorati nel settore meccanico, elettro-	
	nico e della falegnameria; - lavanderia, stireria, pulitura	
	a secco; - gestione di parcheggi;	
	- manutenzione e riparazione manufatti meccanici; - servizi	
	di pulizia e disinfezione di ambienti pubblici o privati in	
	aree interne o esterne; - servizi di sanificazione di attrez-	
	zature medico sanitarie; - autotrasporto di persone con par-	
	ticolare riguardo alle persone svantaggiate; - trasporto di	

	merci in conto proprio o per conto terzi ed esercizio delle	
	attività connesse e accessorie; - attività e servizi connes-	
	si all'utilizzo, alla diffusione e promozione culturale del-	
	le energie alternative rinnovabili; - raccolta e trasporto	
	di rifiuti solidi urbani e frazioni separate in modo diffe-	
	renziato, di rifiuti ingombranti, pericolosi, di rifiuti spe-	
	ciali, assimilabili agli urbani; - spazzamento dei rifiuti	
	urbani esterni; - raccolta e trasporto per conto proprio e	
	per conto terzi di rifiuti speciali, pericolosi e non perico-	
	losi; - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pe-	
	ricolosi; - stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani	
	in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da	
	raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, anche con	
	gestione di isole ecologiche comunali e consortili, e/o aree	
	attrezzate di attività industriali, artigianali, commerciali	
	e di servizi; - stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali	
	non pericolosi; - ritiro, riparazione, riuso e vendita di ge-	
	neri vari tra cui abbigliamento, mobili, elettrodomestici,	
	veicoli e altri materiali provenienti da attività di recupe-	
	ro dei rifiuti; - gestione di mense, ristoranti, agrituri-	
	smo, campeggi, bar, impianti sportivi, docce ed altri servi-	
	zi aperti al pubblico e servizi connessi quali attività di	
	logistica e di magazzino; - gestione di attività alberghiere	
	ed extra alberghiere, nonché di strutture ricettive quali al-	
	berghi, ostelli, rifugi e centri residenziali; - gestione di	

	attività e servizi per case alloggio per disabili; - atti-	
	vità connesse all'informatica: digitazione, elaborazione e	
	stampa dati, catalogazioni e archiviazione per enti pubblici	
	e privati anche su supporti magnetici, elaborazione e regi-	
	strazione elettronica di dati; servizi per la catalogazione	
	ed archiviazione a biblioteche, enti pubblici e privati, at-	
	tività di call center, data entry, scansione ed acquisizione	
	digitale di documenti; gestione di telecomunicazioni e servi-	
	zi di telefonia fissa e mobile, gestione e monitoraggio di	
	reti di trasmissione dati e altre attività connesse all'in-	
	formatica; - la gestione di attività grafiche, tipografiche,	
	di legatoria ivi compresa l'attività di organizzazione di	
	corsi di apprendistato, di formazione, di perfezionamento	
	connessi a tali attività; - la gestione di attività editoria-	
	li di libri e pubblicazioni varie collegate con il resto del-	
	le attività sociali; - attività di centro cottura per la pro-	
	duzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di	
	alimenti;	
	- gestione di parcheggi e aree attrezzate camper; - attività	
	di studio e laboratorio relative alla tutela dell'ambiente,	
	nonché volte alla divulgazione e alla sensibilizzazione del-	
	la stessa; - svolgere ed esercitare attività, istituendo e	
	gestendo spazi espositivi in genere, con sfilate dimostrati-	
	ve a qualsiasi livello, e gestione manifestazioni in genere;	
	- attività di formazione e consulenza relativa; - attività	

	di elaborazione grafica, di disegno, di pittura e in genere	
	tutte le attività artistiche anche di tipo pubblicitario; -	
	produzione e commercio di articoli artigianali, oggettistica	
	da regalo, bomboniere, ecc.; - servizi amministrativi e con-	
	tabili per conto terzi; - trasformazione di prodotti agrico-	
	li e relativa vendita all'ingrosso e al dettaglio; - produ-	
	zione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ali-	
	mentari; - servizi di catering e banqueting; - servizi di	
	portierato, vigilanza e custodia di immobili privati e pub-	
	blici, con relativi servizi di intervento in occasione di e-	
	mergenze, di primo soccorso e antincendio; - servizio di po-	
	sa, rimozione e lettura di contatori d'acqua e di energia e-	
	lettrica, domestico o commerciale in ambito sia pubblico che	
	privato.	
	Tali attività potranno essere svolte congiuntamente solo se	
	tra loro compatibili ai sensi e per gli effetti delle vigen-	
	ti normative in materia.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi	
	la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà	
	provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	Altresì potrà costituire all'interno della cooperativa un co-	
	mitato scientifico composto da un massimo di cinque membri	
	che anche non soci purché psicologi, pediatri ed esperti di	
	tematiche socio- educative nominati dal Consiglio di ammini-	

	strazione, al fine di svolgere un'attività di consulenza e	
	valutazione sulla stesura di progetti e dei contenuti scien-	
	tifici. Potrà svolgere e sviluppare tutte quelle attività	
	che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi so-	
	ciali attraverso la costituzione, l'acquisto, l'affittanza e	
	la conduzione di immobili ed attrezzature da destinare al	
	conseguimento degli scopi sociali; - svolgere, nell'interes-	
	se dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a	
	quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e con-	
	cludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobilia-	
	re, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realiz-	
	zazione degli scopi sociali; - promuovere nei confronti de-	
	gli Associati tutte quelle iniziative atte ad assicurare una	
	migliore utilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari	
	ed una migliore gestione delle liquidità esistenti; - assume-	
	re interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	
	altre Imprese, Società, Cooperative, Consorzi, Enti o Asso-	
	ciazioni costituiti o costituendi, e partecipare alla loro	
	attività concedendo all'occorrenza, prestiti in denaro e pro-	
	prie fidejussioni; - dare adesione ad Enti ed Organismi i	
	cui scopi siano affini o complementari a quelli della Coope-	
	rativa; - raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai	
	soci predisponendo, all'uopo, apposito regolamento, nei limi-	
	ti delle vigenti disposizioni di Legge; - contrarre mutui, a-	
	pertura di linee di credito in c/c, e per sconto effetti, an-	

	ticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e	
	qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito e	
	Società Finanziarie, nonché acquistare Titoli di Stato o ga-	
	rantiti dallo Stato nei limiti della Legge; - costituire ed	
	essere soci di società per azioni e società a responsabilità	
	limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge; -	
	richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CE,	
	dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti Locali, nonché	
	altri finanziamenti e contributi disposti; - aderire a con-	
	sorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della	
	società e che siano integrativi di essa prestando anche aval-	
	li o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro	
	sviluppo.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svol-	
	te nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio	
	di professioni per le quali si è richiesta l'iscrizione in	
	appositi albi od elenchi; sono comunque escluse dall'oggetto	
	sociale le attività professionali protette e comunque tutte	
	le attività che per legge siano riservate a soggetti muniti	
	di particolari requisiti non posseduti dalla società.	
	La Cooperativa nel perseguire gli scopi sociali si ispira ai	
	principi di apoliticità e aconfessionalità contribuendo a	
	realizzare una nuova cultura della fraternità all'interno	
	del mondo cooperativo, del lavoro e delle relazioni umane.	
	Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge e per-	

	tanto non producono effetto le clausole del presente artico-	
	lo che possono essere ritenute in contrasto con dette norma-	
	tive.	
	TITOLO II: SOCI	
	Art. 6 - numero e requisiti	
	Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche d'ambo i sessi	
	con o senza difficoltà psico-fisiche, che, per professione,	
	capacità effettiva al lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale, possono partecipare direttamente ai lavori	
	dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo eserci-	
	zio ed al suo sviluppo.	
	I minori possono far parte della cooperativa nei modi e con	
	le autorizzazioni di legge. Ai sensi dell'art. 14 della leg-	
	ge 52/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e am-	
	ministrativi nel numero necessario del buon funzionamento	
	della Società. Non possono essere soci coloro che esercitano	
	in proprio attività identiche o affini a quelle della Coope-	
	rativa. Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa	
	soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previ-	
	ste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.	
	Per quanto riguarda le diverse tipologie soci, questi potran-	
	no essere soci cooperatori, svantaggiati, volontari, sovven-	
	tori. In merito ai soci c.d. svantaggiati, le diverse condi-	

	zioni di svantaggio ammesse sono quelle di cui all'art.4 c.1	
	della legge 381/1991, e la loro presenza dovrà essere garan-	
	tita, nell'ambito delle attività rientranti nella categoria	
	b, in numero non inferiore al 30% rispetto al numero dei la-	
	voratori impiegati in quel settore di attività.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci vo-	
	lontari.	
	I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Li-	
	bro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Art. 7 - ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Con-	
	siglio di amministrazione.	
	La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:	
	1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fisca-	
	le, domicilio, cittadinanza;	
	2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto e dai regolamenti interni;	
	3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscri-	
	vere;	
	4) la categoria de soci a cui chiede di essere iscritto.	
	La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale	
	rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:	

	a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la di-	
	sposizione dello statuto che conferisce a detto organo i po-	
	teri relativi;	
	c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sotto-	
	scrivere;	
	d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in	
	tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio,	
	ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale	
	assunzione di cariche sociali.	
	La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il pe-	
	riodo minimo di permanenza nella Società.	
	Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre	
	una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente	
	statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti in-	
	terni.	
	Sulle richieste di ammissione a socio decide il Consiglio di	
	Amministrazione che, in caso di rifiuto, deve entro sessanta	
	giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati, come previsto dal-	
	l'art. 2528 c.c..	
	Art. 8 - adempimento nuovi soci	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sot-	
	toscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Ammini-	
	strazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle	

	riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approva-	
	to.	
	Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relati-	
	vo sovrapprezzo, deve essere effettuato entro sette giorni	
	dal momento dell'iscrizione sul Libro dei soci, in un'unica	
	soluzione.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è li-	
	mitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate a fondo	
	di riserva ordinaria.	
	Art. 9 - obbligo dei soci	
	Aderendo alla Società i soci si obbligano:	
	a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regola-	
	menti interni e le deliberazioni in tutte legalmente adotta-	
	te dagli organi sociali;	
	b) a partecipare all'attività della Società per la sua in-	
	tera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previ-	
	ste dal presente statuto per la perdita della qualità di so-	
	cio;	
	c) a non iscriversi a partecipare contemporaneamente ad	
	altre cooperative che pre-seguano identici scopi sociali ed	
	esplichino attività concorrente, nonché, senza espresso as-	
	senso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavo-	
	ro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi og-	
	getto uguale od analogo a quello della Cooperativa;	

	d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere	
	in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della So-	
	cietà.	
	Art. 10 - perdita della qualità di socio-recesso	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte	
	o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presen-	
	te statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il	
	socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non	
	si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo	
	di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura del-	
	l'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In o-	
	gni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia	
	ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorro-	
	no i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, le-	
	gittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'in-	
	teresse della Società. Il recesso del socio sovventore non è	
	soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impe-	
	gno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella do-	
	manda di ammissione.	
	Art. 11 - esclusione	

	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:	
	a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sotto-scritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società.	
	c) Venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;	
	d) Svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	e) Nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;	
	f) In qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.	
	Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre se il socio si mantenga inadempiente.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgono tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti	

	adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia,	
	saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dal-	
	l'art. 31 del presente statuto.	
	Art. 12 - decesso	
	Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2534 del	
	C.C., fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del presen-	
	te statuto per il rimborso della quota sociale.	
	Art. 13 - rimborso delle quote	
	Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale del-	
	le quote versate. Come previsto dall'art. 2535 del c.c. La	
	liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costituti-	
	vo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende an-	
	che il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussi-	
	sta nel patrimonio della società e non sia stato destinato	
	ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545	
	quinqüies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevede-	
	re che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al	

	socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies,	
	la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi le-	
	gali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine	
	massimo di cinque anni.	
	TITOLO III: PATRIMONIO ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO	
	Art. 14 patrimonio	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da	
	un numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore a E. 50,00 né superiore al limite mas-	
	simo fissato dalla legge;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avan-	
	zi netti di gestione di cui all'art. 16 e con quote sociali	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e a-	
	gli eredi o legatari dei soci defunti;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) da ogni altro fondo di accantonamento costituito coper-	
	tura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e	
	per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, edu-	
	cazione cooperativistica e mutualistica in generale;	
	f) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga	
	fatto a favore della Società.	
	Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i	
	soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del	

	suo scioglimento.	
	Art. 15 cessione delle quote	
	Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vin-	
	colo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri	
	soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione	
	del Consiglio di Amministrazione salvo quanto previsto dalla	
	legge per i soci sovventori.	
	Art. 16 esercizio sociale	
	L'esercizio sociale ha inizio il 01 gennaio e si chiude il	
	31 dicembre di ogni anno.	
	Art. 17 bilancio annuale	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio, previo esat-	
	to inventario da compilarsi entrambi con criteri amministra-	
	tivi di oculata prudenza.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione dei residui annuali nel netto di tutte le spese e co-	
	sti pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli ac-	
	cantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili	
	ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limi-	
	ti che l'art. 11 del DPR 601/73 e successive modificazioni	
	ed integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tri-	
	butarie.	
	Gli utili netti annuali saranno destinati:	
	a) per almeno il 30% alla riserva legale;	

	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;	
	c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sot-	
	toscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 legge	
	59/92;	
	d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivi-	
	vamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assem-	
	blea che approva il bilancio, ma che non potrà essere supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. a) del	
	c.c.;	
	e) un dividendo ai soci sovventori nella misura determina-	
	ta al precedente punto D maggiorata del due per cento, ai	
	sensi art. 4 legge 59/92.	
	In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare:	
	1) di destinare tutti gli utili alla riserva ordinaria di	
	cui alla lettera a), previa deduzione di quanto obbli-	
	gatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di	
	cui alla lettera b);	
	2) di non procedere ad aumento gratuito del capitale so-	
	ciale e/o di non attribuire dividendi, destinando tale quota	
	o a riserva ordinaria o a straordinarie.	
	3) (i punti c), d), ed e) non sono obbligatori)	
	Come disposto dall'art. 2514, comma 1, lett. b) del c.c.,	

	l'Assemblea non potrà stabilire una remunerazione per gli	
	strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione	
	ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto	
	al limite massimo previsto per i dividendi.	
	Art. 17-bis ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-	
	nistratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ri-	
	storni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da	
	apposito regolamento, con la precisazione che la qualità de-	
	gli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:	
	- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.	
	TITOLO IV: ORGANI SOCIALI	
	Art. 18 organi sociali	
	Sono organi sociali della Cooperativa:	
	a) L'Assemblea dei soci;	
	b) Il Consiglio di Amministrazione;	
	c) Il Collegio sindacale	
	A) ASSEMBLEA	
	Art. 19 forme, tempi e luoghi di convocazione	
	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Con-	

	siglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dal-	
	la sede e dai locali sociali, purchè nel territorio italia-	
	no. L'Assemblea, regolarmente costituita rappresenta l'uni-	
	versalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in confor-	
	mità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i	
	soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'As-	
	semblea, a norma dell'art. 2364 C.C. , potrà essere convoca-	
	ta entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale. Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre	
	convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione	
	lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale. Deve	
	essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richie-	
	sta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno	
	1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure al Collegio	
	Sindacale. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria	
	che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da conse-	
	gnarsi o spedirsi ad ogni socio e da affiggersi nei locali	
	della sede sociale, almeno 8 giorni prima dell'avviso dell'a-	
	dunanza.	
	L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'appro-	
	vazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le	
	modalità sopra-indicate almeno 15 gg. prima di quello fissa-	

	to per l'adunanza.	
	L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:	
	a) elenco delle materie da trattare;	
	b) luogo destinato per l'adunanza;	
	c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda	
	convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quel-	
	lo fissato per la prima.	
	Il Consiglio di amministrazione può, a sua discrezione, in	
	aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra	
	forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci	
	l'avviso di convocazione.	
	Art. 20 assemblea ordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:	
	a) approvare il bilancio;	
	b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente	
	del collegio sindacale e determinare l'eventuale compenso;	
	c) approvare gli eventuali regolamenti interni;	
	d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli ammini-	
	stratori e dei sindaci;	
	e) deliberare in materia di aumento delle quote di parte-	
	cipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito	
	soci di cui all'art. 12 legge 127/71 nonché sulle modalità	
	attuarie e sull'attribuzione di eventuali plurimi ai Soci	
	sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito alla	
	Legge 59/92;	

	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge,	
	dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli ammini-	
	stratori.	
	Art. 21 assemblea straordinaria	
	L'Assemblea straordinaria è convocata in sede straordinaria	
	per trattare le materie e deliberare sugli oggetti della leg-	
	ge espressamente riservati alla sua competenza.	
	L'Assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per	
	deliberare:	
	a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello sta-	
	tuto;	
	b) sulla nomina e sui poteri liquidatori.	
	Art. 22- Svolgimento dell'assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e siano in re-	
	gola con i versamenti dovuti. Ogni socio cooperatore ha di-	
	ritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota	
	sottoscritta.	
	Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà	
	dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per so-	
	cio e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge	
	59/92.	
	I soci che per giustificato motivo non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo	

	da un altro socio mediante delega scritta. Le deleghe, che	
	non possono essere conferite agli amministratori, devono es-	
	sere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra	
	gli atti sociali.	
	Nella votazione si procede normalmente con il sistema del-	
	l'alzata di mano, salva diversa modalità deliberata dall'As-	
	semblea volta per volta o prevista dalla legge.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione e, in sua assenza, da persona designata dal-	
	l'Assemblea stessa.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra	
	non soci; l'assistenza del Segretario non è necessario quan-	
	do il verbale sia redatto da un Notaio.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.	
	Art. 23- Validità delle deliberazioni	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamen-	
	te costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima	
	convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega,	
	tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettan-	
	ti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto	
	sociale, sulla fusione e sulla scissione della società, sul	

	trasferimento della sede sociale in altre località del terri-	
	torio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tan-	
	to in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni de-	
	vono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più	
	uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.	
	Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stes-	
	so Comune l'Assemblea straordinaria sarà costituita e delibe-	
	rata validamente ai sensi dei primi due commi del presente	
	articolo.	
	B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 24 - composizione	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea	
	che ne determina il numero.	
	I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In o-	
	gni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve es-	
	sere costituita da soci cooperatori.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri,	
	il Presidente e il Vice presidente.	
	Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Se-	
	gretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio	
	o una persona estranea alla Società.	
	Art. 25 - durata in carica	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rie-	
	leggibili. In qualunque tempo possono essere revocati dal-	

	l'Assemblea.	
	Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e	
	non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'As-	
	semblea, la quale può anche stabilire che vengono loro con-	
	cessi gettoni di presenza.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Art. 26- convocazione- deliberazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente o	
	da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessa-	
	rio o utile, anche fuori dalla sede e dai locali sociali, op-	
	pure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei con-	
	siglieri oppure ancora dal Collegio Sindacale.	
	La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene	
	opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti al-	
	meno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le	
	riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente inte-	
	ressato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal	
	partecipare alle deliberazioni.	
	Art. 27- poteri	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, in conformità delle leg-	

	gi e dello statuto.	
	Spetta tra l'altro al Consiglio di amministrazione:	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	- stendere i bilanci e le relative relazioni di accompa-	
	gnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge	
	59/92;	
	- predisporre i regolamenti previsti da presente statu-	
	to, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;	
	- determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito	
	delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli sco-	
	pi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;	
	- stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti	
	all'attività sociale;	
	- conferire procure speciali per singoli atti o gruppi	
	di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente	
	del Consiglio dall'art. 28;	
	- assumere e licenziare personale della Società fissando-	
	ne le retribuzioni e le mansioni;	
	- dare l'adesione della Società ad organi federali o con-	
	sortili;	
	- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decaden-	
	za e l'esclusione dei soci;	
	- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'og-	
	getto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per di-	

	sposizione di legge e dello statuto siano riservati all'As-	
	semblea; il Consiglio di amministrazione ha quindi, tra l'al-	
	tro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed	
	in qualsiasi grado e giurisdizione, concedere fidejussioni,	
	richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone	
	gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanzia-	
	menti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici;	
	- nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecni-	
	ci.	
	Il consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o	
	più dei suoi membri.	
	Art. 28 - rinuncia, decadenza, scadenza	
	I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono	
	darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione	
	ed al Presidente del Collegio Sindacale.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipa-	
	no per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio de-	
	cadono dalla carica.	
	Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qua-	
	lunque motivo, perdono la qualità di socio.	
	I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono	
	a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nomina-	
	ti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione appro-	
	vata dal Collegio Sindacale con le modalità dell'art. 2386	

	C. C.	
	La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini	
	ha affetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazio-	
	ne è ricostituito.	
	Art. 29 - presidente, poteri di rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e	
	la rappresentanza legale della Società di fronte e terzi e in	
	giudizio.	
	Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Con-	
	siglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche	
	amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammon-	
	tare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Pre-	
	via delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre	
	nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive	
	e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi auto-	
	rità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giuri-	
	sdizione.	
	In caso di assenza o impedimento il Presidente, le mansioni	
	e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente in	
	carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consi-	
	gliere designato dal Consiglio.	
	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la	
	firma del Vice presidente fa piena prova dell'assenza od im-	
	pedimento del Presidente.	
	C) COLLEGIO SINDACALE	

	Art.30 - composizione, durata	
	Il Collegio sindacale, che sarà nominato solo ove ricorrano	
	le condizioni di cui agli articoli 2543 e 2477 del codice ci-	
	vile, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti,	
	eletti anche tra i non soci dell'Assemblea, la quale nomi-	
	nerà pure il Presidente del Collegio stesso.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso	
	delle spese sostenute per conto e nell'interesse della So-	
	cietà, tranne che l'Assemblea ordinaria deliberi diversamen-	
	te, in tal caso il compenso deve essere fissato prima o al-	
	l'atto della nomina e per tutta la durata della carica.	
	Art.31- compiti del Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione del-	
	la Società, vigilare l'osservanza della legge e dello statu-	
	to, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale,	
	la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle ri-	
	sultanza dei libri e delle scritture contabili e la regolare	
	tenuta dei libri sociali.	
	I Sindaci devono anche:	
	- accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale	
	vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;	
	- accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa	
	e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Società	
	o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;	

	- verbalizzare gli accertamenti fatti anche individual-	
	mente;	
	intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di	
	Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato	
	Esecutivo, quando sia costituito;	
	- convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli Am-	
	ministratori.	
	Il collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.	
	Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	
	TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI FINALI	
	Art. 32 - clausola compromissoria	
	Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la coo-	
	perativa, purchè per legge possa formare oggetto di compro-	
	nesso, dovrà essere definita all'organo indicato nel succes-	
	sivo art. 39).	
	Art. 33 - regolamento interno	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compi-	
	larsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dal-	
	l'Assemblea.	
	Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del diret-	
	tore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei compiti	
	tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui	

	il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabili-	
	re le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive	
	dell'azienda, come previsto dal precedente art. 26.	
	Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamenta-	
	li, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e	
	corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai soci.	
	Art. 34- rapporti societari e prestazioni lavorative	
	Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce e-	
	conomicamente alla formazione del capitale sociale, stabili-	
	sce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale di-	
	spone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione	
	e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di	
	sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche,	
	nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azien-	
	da, partecipa responsabilmente al rischio d'impresa, ai ri-	
	sultati economici e alla decisione sulla loro distribuzione.	
	Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi	
	sociali mettendo a disposizione della Cooperativa le proprie	
	capacità professionali in rapporto allo stato di attività e	
	di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste	
	da statuto e dal regolamento sociale.	
	Art. 35 - trattamento economico dei soci	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'eser-	
	cizio commerciale, deve avere come indice di riferimento	
	quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le man-	

	sioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci,	
	in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'im-	
	presa, compatibilmente con la natura associativa del rappor-	
	to socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali. Es-	
	so verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministra-	
	zione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel re-	
	golamento interno, salvo conguaglio attivo e passivo da deli-	
	berarsi dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 17.	
	Art. 36 - scioglimento della società	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	na uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i	
	soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto ri-	
	sultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai so-	
	ci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi even-	
	tualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della Cooperativa di	
	cui all'art. 11 della legge 59/92.	
	Art. 37 - prevalenza delle leggi sulle disposizioni statuta-	
	rie	
	Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le di-	
	sposizioni legislative sulle Società cooperative a responsa-	
	bilità limitata, prevalendo anche nel caso in cui le norme	
	in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto	
	con il presente statuto.	
	Art. 38 - requisiti mutualistici art. 26 dlcs 1577/47	

	Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei	
	propri statuti:	
	1. a) il divieto di distribuire i dividendi in misura su-	
	periore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivi-	
	vamente versato;	
	2. b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	3. c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci coo-	
	operatori;	
	4. d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione	
	delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze	
	previste per l'assemblea straordinaria.	
	Art. 39 - disposizioni finali	
	Le clausole statuarie concernenti i requisiti di mutualità	
	come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. del	
	14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, sono inderoga-	
	bili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria,	

41 di 42

[illegible]